



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 10

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 3463/2020

UDIENZA DEL

15/03/2021 ore 09:01

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ABBONDANDOLO	ROCCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FIORE	FRANCESCO MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BELMONTE	MARIA TERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

1334

PRONUNCIATA IL:

15/03/21

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/5/21

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3463/2020
depositato il 22/09/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 18986 IMU 2014
contro:

NOVARES SOCIETA' PER AZIONI
VIA DEGLI ORTI DI TRASTEVERE 72 00153 ROMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]



MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente controversia viene decisa a seguito di trattazione scritta della causa.

Con ricorso depositato il 28 febbraio 2020, [REDACTED], ha impugnato l'avviso di accertamento n.18986 emesso dalla Novares S.p.A., concessionaria per la riscossione tributi del Comune di Campagna (SA) per l'importo di Euro 211,00 di cui per IMU non versata relativa all'anno di imposta 2014.

Con il primo motivo ha eccepito la prescrizione del diritto, dal momento che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato il 10 gennaio 2020 e quindi successivamente alla data del 31 dicembre 2019, corrispondente all'ultimo termine utile, dovendosi applicare al tributo locale il termine quinquennale. Con un secondo motivo ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione circa i criteri adottati per il calcolo degli interessi

Ha quindi chiesto che l'atto impugnato venisse annullato con vittoria di spese.

La Novares S.p.A. si è costituita in giudizio, contestando nel merito il fondamento del ricorso e concludendo per la sua reiezione.

Ha osservato, in particolare, che la notificazione degli avvisi di accertamento è disciplinata dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, per cui "gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni". Oltre a ciò, in relazione alle notificazioni tramite il servizio postale, l'articolo 37, comma 27, lettera f), del D.L. n. 223 del 2006, modificando l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha stabilito che "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".

Stante questa normativa, il Concessionario aveva la potestà di notificare al ricorrente l'avviso di accertamento entro il termine del 31/12/2019, con la precisazione che sussiste la scissione del momento perfezionativo della notificazione, momento che è diverso per il notificante e per il destinatario. Infatti, per il notificante la data di notifica corrisponde a quella di consegna dell'atto al servizio postale, mentre per il destinatario resta fermo il perfezionamento della notificazione solo al ricevimento dell'atto.

Fatte queste premesse, ha provato di avere effettuato la notifica dell'atto di accertamento impugnato in data 20 dicembre 2019, mediante servizio postale, mentre la notifica nei confronti della ricorrente si è perfezionata in data 10/01/2020, come attestato dall'avviso di ricevimento.

L'esercizio del diritto nei termini idonei ad impedire la decadenza, rende altresì infondata la censura relativa alla sua pretesa estinzione per intervenuta prescrizione.

Ha concluso anche per l'infondatezza del secondo motivo, da considerarsi di stile, in quanto l'avviso di accertamento risultava correttamente motivato in ogni sua parte.

Ha quindi chiesto che il ricorso venisse respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese processuali.

Il ricorso è infondato e va respinto.

In punto di fatto, il Comune resistente ha infatti provato (v. avviso di ricevimento allegato alle controdeduzioni) di aver spedito l'avviso di accertamento il 20 dicembre 2019 e, quindi, in tempo utile ad impedire la prospettata decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Parte della giurisprudenza condivisa da questa sezione ritiene che *"in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria"* (Cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014 Sez. 5 - , Cass Sez V Ordinanza n. 14580 del 06/06/2018, nonché Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33277 del 17/12/2019).

Altro filone giurisprudenziale di legittimità è di avviso contrario sulla scia della sentenza della Cassazione Sez Unite 19854/04 secondo cui *"la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo alla disciplina tributaria"*. Tale pronuncia in motivazione riconosce che *"la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione"*. La Cassazione, Sez. 6-Tributaria, n. 3560/2019, in obiter dictum, ha affermato addirittura sussistere un principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, circa l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale,

La stessa Corte Suprema tuttavia (Cass Sez V n.15545 del 21.7.2020) consapevole del contrasto interno, ha sollecitato un intervento chiarificatore delle S.U. civili, disponendo la trasmissione degli atti al primo presidente onde dirimere, ai sensi dell'art. 374 secondo comma c.p.c., la questione se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi.

Questa Commissione reputa di prestare adesione al primo orientamento che riconosce l'applicazione del principio generale della scissione degli effetti anche agli atti di accertamento tributario.

In definitiva a fronte della tesi che sostiene l'inapplicabilità della scissione dei termini per la notifica degli atti tributari perché aventi natura sostanziale, si ritiene preferibile l'orientamento che sostiene che la scissione dei termini sia ormai un principio generale dell'ordinamento. Infatti per gli atti tributari si applicano ai sensi dell'Art. 60 DPR 600/73 le norme che disciplinano le notificazioni nel processo civile, in cui la scissione dei termini è ormai codificata dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.477 del 26 novembre 2002 . Inoltre la scissione dei termini viene pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza per le sanzioni amministrative che sono notoriamente atti recettizi (Cfr Cass Sez Unite 17 maggio 2017 n.12332) , oltre che dalla recente normativa Covid (l'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020 -c.d. Decreto rilancio- ha codificato il principio della

scissione in discorso per gli atti impositivi tributari la cui decadenza matura tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sancendo che detto termine decadenziale si intende traslato a quest'ultima data quanto alla sola emissione degli atti stessi, mentre la relativa notificazione deve perfezionarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021)

Tale soluzione ad avviso di questo collegio è quella meglio argomentata ed altresì quella che corrisponde meglio ai principi generali.

In questi termini sono state rassegnate anche le conclusioni della Procura Generale della Corte di Cassazione nel giudizio sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite per dirimere la questione controversa secondo cui *“Certo, la scissione riguarda in tesi gli atti processuali, ma si è visto che gli atti impositivi tributari hanno evidenti analogie con gli atti processuali, e non sono atti negoziali unilaterali, come tali sottoposti all'art. 1334 c.c., per cui non si vede perché la regola della scissione soggettiva non si debba applicare”*. (Cfr. https://www.procuracassazione.it/procuragenerale.resources/resources/cms/documents/RG_21856-2014.pdf).

La censura infine di difetto di motivazione è parimenti infondata, poiché il calcolo degli interessi è normativamente previsto dall'art. 30 D.P.R. n. 602 del 1973 e dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2000 per cui non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente.

Le spese si compensano ex art.15 D.Lgs. 546/1992 ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda Tributaria oggetto di causa anche e segnatamente per il riferito contrasto giurisprudenziale non ancora definitivamente risolto


P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio

Così deciso nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale il 15 marzo 2021.

Il Giudice Estensore

Dott. Francesco Mario Fiore



Il Presidente

Dott. Rocco Abbondandolo

